NORME RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 31

Forniture e acquisti di registri, carta, stampati

Nei casi di urgenza, riconosciuta dal consiglio di amministrazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente alla fornitura ed all'acquisto dei registri, carta, moduli e stampati, per una spesa complessiva non superiore al 10 per cento degli stanziamenti relativi al rimborso al Provveditorato generale dello Stato per corrispondenti forniture ed acquisti. Le forniture di carte-valori e di stampati soggetti a controllo saranno effettuati con il rispetto delle vigenti disposizioni, previa determinazione del relativo prezzo da parte della commissione prevista dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Versione in vigore dal 23 aprile 1968, non più in vigore dal 8 settembre 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-alla-organizzazione-dell-amministrazione-delle-poste-e/art-31-forniture-e-acquisti-di-registri-carta-stampati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it